

di cui all'art. 8 della citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 2009 e dagli enti o soggetti coinvolti nel procedimento, provvedimenti abilitativi, autorizzazioni attestazioni o pareri, che trasformino le opere da temporanee a definitive e le relative procedure di acquisizione poste in essere sono efficaci per il definitivo completamento dell'iter.



ART. 10

(Esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del Cratere)

1. 1. La realizzazione di opere edili per la ricostruzione o la riparazione di edifici privati ubicati nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del Cratere, per le quali è concesso un contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali e con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni del Cratere con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento presso le Casse Edili della Provincia dell'Aquila, di Teramo e di Pescara riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. Le imprese di cui al precedente comma 3 che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori non residenti nelle province abruzzesi interessate dal sisma del 6 aprile 2009 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa di detti dipendenti e sono tenute a comunicare al Sindaco dell'Aquila e ai Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro – CPT, in cui sono ubicati i cantieri, le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quanto ritenuto utile.
5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al precedente comma 4.
6. Le imprese di cui al precedente comma 3 del presente articolo sono tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136:
 - a. denominazione, sede legale e partita iva dell'impresa;
 - b. nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, data di assunzione e qualifica del lavoratore;
 - c. foto del lavoratore;
 - d. indirizzo del cantiere/cantieri nei quali il lavoratore svolge la propria attività lavorativa;
 - e. eventuale riferimento all'autorizzazione del subappalto;
 - f. predisposizione per la memorizzazione di informazioni biometriche.
7. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono stabilire le caratteristiche del badge di cui al comma precedente, i lavoratori tenuti a esporre il predetto badge, le occasioni nelle quali deve essere obbligatoriamente esposto e quanto altro ritenuto utile per la identificazione dei lavoratori delle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle norme vigenti.
8. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nelle attività di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, nonché di favorire





un'adeguata partecipazione degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi, l'Ufficio speciale emana un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nel relativo elenco. Tale elenco, una volta approvato, è reso disponibile presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo de L'Aquila, Pescara e Teramo, nonché presso tutti i comuni dell'area del "cratere".

9. Con l'atto generale di cui al comma 8, sono stabilite le tipologie di attività economiche per le quali gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione.
10. L'iscrizione nell'elenco è subordinata comunque al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché a quelli di affidabilità tecnica definiti con il citato atto generale.
11. Con il supporto tecnico-amministrativo dell'Ufficio speciale, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sopra indicate effettuano, con l'osservanza delle modalità dal D.P.C.M. 18 ottobre 2011, le verifiche antimafia sui soggetti che hanno richiesto l'iscrizione ed il loro periodico aggiornamento. Le Prefetture comunicano i risultati delle verifiche e degli aggiornamenti svolti al Commissario delegato ai fini anche dell'eventuale cancellazione degli operatori economici dall'elenco.

ART. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Il presente decreto si applica a tutti i progetti presentati e protocollati dopo la sua pubblicazione.
2. Per i progetti già presentati e protocollati a tale data, purché risultino completi di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e dei pareri richiesti, si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione. E' data facoltà agli interessati di optare, con apposita dichiarazione da presentarsi all'Ufficio Speciale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'applicazione dell'intera disciplina dettata dal decreto stesso. In questo caso i progetti dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro 120 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di opzione mantenendo la priorità acquisita nell'ordine dell'originario protocollo. Il presente comma trova applicazione anche per i progetti relativi ad immobili situati nei Comuni di cui all'articolo 1, al di fuori dei centri storici.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono costituite le Commissioni per i pareri, alle quali partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, che fanno capo all'Ufficio speciale di cui all'art.67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

ART. 12

(Controllo)

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, - **4 FEB. 2013**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

